



Allegato sub D) alla determinazione n. 115 del 7/3/2018

COMUNE DI CHIONS

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI CHIONS DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, RINNOVABILE DI 3 ANNI SCOLASTICI

TITOLO I. PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Chions, compresi gli alunni portatori di handicap che non necessitano di particolare accompagnamento, con riferimento agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 (cinque anni scolastici), con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.
2. Il servizio comprende il tragitto di andata dalle fermate stabilite dal Comune alle singole scuole, nonché il tragitto di ritorno, secondo le norme previste dal presente capitolato ed in conformità al calendario scolastico ed agli orari di lezione stabiliti dalle autorità scolastiche, che possono prevedere anche uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani.
3. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con mezzi e personale propri, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
4. Gli itinerari sono indicativamente quelli risultanti dall'allegato sub 1 "Piano percorsi scuolabus 2017 - 2018" al presente Capitolato.
5. A titolo puramente indicativo la percorrenza complessiva annua è determinata in circa 65.000 Km effettuati con n. 3 autobus e per un'utenza indicativa di circa 170 unità.
6. Almeno uno dei tre autobus deve essere attrezzato per il trasporto di un disabile in carrozzina.

ART. 2. NORMATIVA APPLICABILE

1. Al presente appalto si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle richiamate negli atti di gara.
2. La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed il trasporto di viaggiatori su strada.
3. La Ditta è tenuta a rispettare, per le parti applicabili, i regolamenti del Comune in materia, con particolare riferimento al regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 28/09/2009 ed allegato al presente capitolato sub 2.
4. La Ditta deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 3. UTENTI, PLESSI SCOLASTICI E GIORNI DI SERVIZIO

1. Il servizio è riservato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia privata, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado.
2. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere assicurato agli utenti frequentanti i seguenti plessi scolastici:

A) MATERNE:

- a. Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" sita in Piazza S. Liberale, 2, Villotta di Chions;
- b. Scuola dell'Infanzia "Maria Ausiliatrice" sita in Piazza Concordato, 3, Chions.

B) PRIMARIE:

- a. Scuola Primaria "Beringario Ortis" sita in Via Mauro de Zorzi, 6, Chions;
- b. Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" sita in Via Italia, 3, Villotta di Chions;

C) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:

- a. Scuola Secondaria di I° grado "Italo Svevo" sita in Via Giovanni Battista Cossetti, 4, Chions.
3. Sulla scorta dei dati raccolti negli ultimi anni scolastici si stima un'utenza di circa 170 alunni così ripartita:
 - a. Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" – Villotta di Chions : **9 utenti**
 - b. Scuola dell'Infanzia "Maria Ausiliatrice" – Chions : **9 utenti**
 - c. Scuola Primaria "Beringario Ortis" – Chions : **32 utenti**
 - d. Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" – Villotta di Chions : **49 utenti**
 - e. Scuola Secondaria di primo grado "Italo Svevo" – Chions : **71 utenti**
4. I dati sopra riportati hanno valore puramente indicativo e non costituiscono in nessun modo alcun obbligo per il Comune.
5. I frequentanti le suddette scuole per accedere al servizio sono tenuti a presentare annualmente al Comune richiesta di utilizzo del servizio in oggetto: il Comune fornirà a tutti i fruitori apposito tesserino.

ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è fissata nel periodo corrispondente agli anni scolastici 2018/2019 (salvo quanto disposto dal comma 2), 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con i termini del calendario scolastico.
2. La data di effettivo avvio del contratto è subordinata alla conclusione della presente procedura di gara.
3. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alla naturale scadenza, per un ulteriore periodo di anni scolastici tre, corrispondente agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.
4. La facoltà del Comune di cui al comma 3 è discrezionale ed è subordinata al rispetto della normativa vigente al momento del possibile rinnovo, nonché al corretto svolgimento del servizio nel corso del primo quadriennio.
5. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla prima scadenza o alla scadenza conseguente al rinnovo del contratto medesimo, in tutti i casi e per il periodo massimo consentiti dalla normativa vigente.
6. La Ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato e dal contratto.

7. In particolare il Comune si riserva la facoltà di proroga per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non risultasse completata la procedura del nuovo affidamento per un tempo massimo di mesi sei.

ART. 5. LICENZA ED AUTORIZZAZIONI

1. La Ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze previste dalla normativa vigente per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

ART. 6. VARIABILITA' DEL SERVIZIO

1. Trattandosi di servizio a domanda individuale, il servizio è suscettibile di variazioni in relazione al numero degli alunni da trasportare, al numero complessivo dei chilometri ed alle singole tratte da percorrere con le rispettive fermate.
2. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, entro il 20% del chilometraggio stimato, non comportano variazione del corrispettivo stabilito. In caso di superamento della soglia indicata si provvederà, d'accordo tra le parti, alla verifica del rapporto contrattuale limitatamente ai servizi interessati dalla intervenuta variazione, allo scopo di appurare la sussistenza di presupposti per procedere alla revisione del contratto.
3. Il Comune potrà disporre eventuali variazioni di percorso e di orari, in caso di eventi di carattere eccezionale e temporaneo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo chiusura al traffico di tratti stradali per lavori o altri motivi, scioperi del personale scolastico, chiusura plessi per elezioni.
4. La Ditta dovrà garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, che rendano indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune.

TITOLO II. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 7. PIANO DEI PERCORSI ED OBBLIGHI

1. Il Comune predispose annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il "Piano percorsi" del servizio, che contiene i percorsi del trasporto con l'ubicazione delle fermate ed i relativi orari, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.
2. Per il primo anno scolastico, il piano dei percorsi corrisponde, indicativamente, all'allegato sub 1 al presente capitolato.
3. Il piano potrà essere modificato in corso d'anno scolastico, a discrezione del Comune.
4. La Ditta deve attenersi al rispetto del piano dei percorsi.
5. La Ditta è tenuta a fornire, se richiesto, il necessario supporto tecnico agli uffici comunali al fine della predisposizione del piano dei percorsi.
6. Al termine delle lezioni gli autobus devono essere presenti all'uscita dei plessi scolastici, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.
7. Il Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico ed eventualmente nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli studenti aventi diritto al trasporto scolastico. La Ditta deve procedere a verifiche del possesso del titolo abilitativo degli utenti, periodicamente e comunque ogni qual volta il Comune lo richieda. È fatto divieto di trasportare persone non aventi titolo.

ART. 8. CALENDARIO DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio oggetto dell'appalto deve considerarsi, ai sensi di legge, quale servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere abbandonato o sospeso.

2. Il calendario del servizio verrà stabilito dalle autorità scolastiche e potrà essere insindacabilmente variato dalle stesse senza che ciò costituisca il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo per la Ditta.

ART. 9. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, con contestuale obbligo di soluzioni alternative. I casi previsti sono i seguenti:
 - a. interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale scolastico. In tal caso il Comune provvederà a darne preventiva comunicazione alla Ditta e potrà chiedere di sospendere in tutto o in parte il servizio. In caso di totale interruzione del servizio, il corrispettivo giornaliero non verrà erogato; in caso di interruzione parziale il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto;
 - b. Interruzione temporanea del servizio per guasti ai mezzi. In via straordinaria sono consentite interruzioni temporanee del servizio in caso di improvvisi guasti dei mezzi per cui non fosse possibile garantire il rispetto degli orari di servizio previsti. Al verificarsi di tali evenienze la Ditta dovrà garantire un servizio sostitutivo con mezzi idonei, entro il termine di 30 minuti e completare il tragitto, assicurando la costante sorveglianza degli alunni trasportati. La Ditta dovrà informare tempestivamente il Comune e la segreteria dell'Istituto Comprensivo e/o della Scuola dell'infanzia;
 - c. Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Ditta o del Comune, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili. In caso di totale interruzione del servizio il corrispettivo giornaliero non verrà erogato; in caso di interruzione parziale il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto.
2. In caso di sciopero del proprio personale, la Ditta deve comunque garantire il servizio in oggetto.

ART. 10. SOSPENSIONE O RITARDO DEL SERVIZIO

1. La Ditta non potrà in nessun caso sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale eccedendo irregolarità di controprestazione, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.
3. In caso di sospensione o ritardo unilaterale, il Comune si riserva la facoltà di garantire il servizio in proprio o mediante altre imprese, addebitandone i relativi costi alla Ditta.
4. La sospensione o il ritardo per decisione unilaterale della Ditta costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora la Ditta non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida.

ART. 11. RIMESSA DEI VEICOLI

1. La Ditta aggiudicataria deve avere la piena disponibilità giuridica di una rimessa in grado di ospitare tutti i veicoli dedicati al servizio, per tutta la durata dell'appalto.
2. La rimessa deve essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia.

ART. 12. MEZZI

1. Per l'espletamento del servizio è previsto l'utilizzo di n. 3 mezzi con almeno 49 posti a sedere, oltre conducente e accompagnatore, destinati principalmente al trasporto degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado per i tragitti individuati nel piano dei percorsi, nonché per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia con i tragitti individuati nel piano dei percorsi. Almeno uno dei suddetti mezzi deve essere attrezzato per il trasporto di un disabile in carrozzina.
2. I mezzi di cui al precedente comma 1, poiché destinati anche al trasporto di alunni della scuola dell'Infanzia, dovranno essere idonei al trasporto di tale tipologia di utenza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, ed essere dotati di appositi predellini che ne facilitino la salita e discesa, nonché di ogni dispositivo di sicurezza previsto dalla normativa vigente.
3. Tutti i mezzi devono essere dotati di impianto di condizionamento, da utilizzare durante i periodi più caldi.
4. I tubi di scarico dei mezzi non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri, inoltre l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.
5. La Ditta dovrà inoltre avere a disposizione almeno un ulteriore mezzo di scorta con almeno 49 posti a sedere, oltre al conducente e accompagnatore, da utilizzare per sostituzioni in caso di guasti, dismissione o altre cause di forza maggiore, allo scopo di garantire la continuità e la regolarità del servizio nei termini previsti dal precedente articolo 11.
6. Il Comune si riserva di chiedere l'utilizzo di un ulteriore mezzo da 49 posti a sedere, oltre conducente ed accompagnatore, per far fronte a particolari esigenze che dovessero sorgere nel periodo di vigenza del contratto. I mezzi di cui trattasi dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli autorizzati. In tal caso verrà riconosciuto alla Ditta un corrispettivo calcolato in modo proporzionale al prezzo giornaliero offerto in sede di gara.
7. I mezzi impiegati devono avere tutte le caratteristiche previste della normativa vigente, per tutta la durata del contratto.
8. La data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) dei mezzi forniti deve essere successiva al 31.12.2009.
9. La Ditta è tenuta a mantenere per tutta la durata del contratto i mezzi in perfetto stato di efficienza, con tutte le garanzie di sicurezza e di idoneità previste dalla normativa vigente, ed in adeguate condizioni igieniche e di pulizia interna ed esterna.
10. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco dei mezzi che verranno impiegati nel servizio, allegando le copie delle carte di circolazione e delle polizze assicurative; detti mezzi dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati in sede di gara.
11. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, controlli per verificare l'effettivo rispetto di quanto offerto dalla Ditta in sede di gara.

ART. 13. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL COMUNE

1. È facoltà del Comune effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni del presente capitolato.
2. La Ditta è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dal Comune per l'effettuazione dei controlli. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:
 - ⇒ controllo della regolarità della documentazione che autorizza alla conduzione;
 - ⇒ verifica delle coperture assicurative e dei collaudi periodici dei mezzi;
 - ⇒ controllo e ispezione dei mezzi per la verifica della loro manutenzione e pulizia;
 - ⇒ controllo del rispetto degli orari, dei percorsi e delle altre prescrizioni organizzative disposte dal presente capitolato e da ulteriori disposizioni comunali;
 - ⇒ controllo sul rispetto dei limiti di velocità e della percorrenza chilometrica, tramite i cronotachigrafi installati sugli automezzi.

ART. 14. COMUNICAZIONI INERENTI IL SERVIZIO

1. La Ditta è tenuta a fornire, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio, quali sinistri, collisioni o quant'altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
2. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.

ART. 15. ESCLUSIONI

1. Nell'esecuzione del servizio è vietato quanto segue:
 - ⇒ il trasporto di persone non autorizzate e/o non studenti;
 - ⇒ il trasporto di un numero di studenti superiore a quello previsto sul libretto di circolazione del veicolo utilizzato;
 - ⇒ non rispettare gli orari concordati per le fermate e i percorsi;
 - ⇒ effettuare fermate non concordate con l'Amministrazione;
 - ⇒ trasportare studenti non compresi nell'elenco degli "alunni da trasportare", che l'Amministrazione provvederà a fornire all'impresa appaltatrice del servizio.

TITOLO III. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

ART. 16. ORGANICO ADDETTI

1. La Ditta deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. In particolare, gli autisti debbono possedere tutti i titoli abilitativi per la guida degli autobus (p.es. patente cat. D, C.Q.C. o altro previsto dalla normativa vigente).
3. La presenza di un accompagnatore per la sorveglianza durante i tragitti degli scuolabus è prevista in ogni caso per il trasporto dei bambini delle Scuole dell'Infanzia Statali.
4. La Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro.
5. È a carico della Ditta ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti impiegati nell'espletamento del servizio.
6. Entro 15 giorni dall'avvio, la Ditta fornisce l'elenco del personale dipendente che presta servizio, sia in qualità di conducente, che in qualità di accompagnatore. Ogni variazione dovrà essere comunicata al Comune entro 15 giorni.

ART. 17. NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

1. Il personale impegnato nel servizio dovrà avere un aspetto curato ed essere provvisto di apposito cartellino di riconoscimento.
2. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida. La Ditta dovrà comunicare al Comune l'elenco nominativo dei conducenti nonché i rispettivi numeri di cellulare.
3. Il comportamento dei conducenti dovrà essere improntato alla massima diligenza e collaborazione, finalizzati a garantire una adeguata accoglienza e prevenzione di possibili infortuni. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti quei comportamenti attivi necessari

a garantire la sicurezza degli utenti. Il rapporto con coloro che accompagnano gli utenti alla fermata e che li ricevono al ritorno dovrà essere improntato alla massima professionalità.

4. Il personale dovrà:
 - ⇒ usare particolare prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni dai mezzi;
 - ⇒ tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dell'utenza, evitando discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitto con l'utenza stessa;
 - ⇒ segnalare al proprio responsabile, che ne darà successiva comunicazione scritta al Comune, i nominativi degli utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici o comunque di qualsivoglia comportamento scorretto nei confronti degli altri utenti, dell'autista e dell'accompagnatore;
 - ⇒ impedire l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio;
 - ⇒ mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
 - ⇒ adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi;
 - ⇒ osservare scrupolosamente gli orari, le fermate determinate nel piano dei percorsi.
5. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale che, per comprovati motivi, sia ritenuto non idoneo al servizio; in tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.
6. La Ditta si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.
7. La Ditta è tenuta a ricollocare il personale, qualora interessato, che ha prestato servizio alle dipendenze del gestore del servizio uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dagli accordi nazionali di categoria vigenti.

ART. 18. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. La Ditta deve individuare e comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, il nominativo ed i recapiti telefonici del "Responsabile del servizio" e del sostituto di cui al comma 5.
2. Il Responsabile del servizio svolgerà funzioni di organizzazione, coordinamento e supervisione dell'attività svolta dal personale operante nel servizio e fungerà da referente per il Comune per qualsiasi necessità.
3. Il Responsabile del servizio dovrà avere provata esperienza in trasporto scolastico di dimensioni analoghe a quelle previste dal presente appalto.
4. Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile durante la fascia oraria coincidente con l'orario scolastico, fino al termine del servizio in tutte le scuole.
5. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio (ferie, malattie, ecc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta da idoneo sostituto.

ART. 19. SICUREZZA SUL LAVORO

1. La Ditta si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

ART. 20. CONTRATTO DI LAVORO

1. La Ditta deve applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro; tale obbligo permane anche dopo la scadenza di tali contratti, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
2. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
3. Eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale sono a carico della Ditta.
4. La Ditta dovrà essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni di disabili.
5. Su richiesta del Comune, la Ditta deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

ART. 21. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Chions approvato con deliberazione giuntale n. 9 del 20.01.2014 allegato sub 3 al presente atto, gli obblighi di condotta contenuti negli atti stessi sono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori della Ditta aggiudicataria.
2. La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto.

TITOLO IV. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI

ART. 22. GARANZIA DEFINITIVA

1. La Ditta è tenuta a costituire e presentare al Comune, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo lo schema tipo approvato dal Ministero competente, per l'importo previsto dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa, che può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3° del D.Lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di obbligarsi a versare al Comune, su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dal Comune, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito e di dichiarare valida la fideiussione fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale cauzione va intesa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa aggiudicazione in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta.

5. Nei limiti dell'importo massimo garantito, la cauzione va anche intesa a garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Lo stesso vale, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni, pena la risoluzione del contratto.
8. La cauzione sarà svincolata ai sensi della normativa vigente.

ART. 23. STIPULA CONTRATTO E RIMBORSO ONERI

1. Il contratto d'appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Nelle more della stipula del contratto si potrà procedere alla consegna del servizio sotto le riserve di legge.
3. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, saranno a totale carico della Ditta.
4. La Ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare al Comune l'importo delle spese dallo stesso sostenute per le pubblicazioni obbligatorie degli atti di gara, e per gli eventuali commissari di gara esterni al Comune, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di mancato versamento, il Comune ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, mediante ritenuta sui compensi dovuti; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione.

ART. 24. RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

1. La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile che penale, senza riserve od eccezioni, che ai sensi di legge le derivano dall'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato.
2. La Ditta è responsabile di eventuali danni che in nesso al servizio prestato possono derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi. A garanzia di ciò l'appaltatore si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più Compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone, cose e animali relativamente all'oggetto del presente Capitolato.
3. In particolare, l'impresa è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile con i seguenti massimali:
 - ⇒ € 10.000.000,00.= per catastrofe;
 - ⇒ € 2.500.000,00.= per ogni persona;
 - ⇒ € 2.500.000,00.= per danni a cose e animali;
4. L'impresa è tenuta, inoltre, a stipulare polizza assicurativa RTC/O per responsabilità civile terzi e operai dipendenti con un massimale di € 5.000.000,00. Resta intesa comunque l'intera responsabilità dell'Appaltatore per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.
5. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al Comune prima della stipula del contratto e comunque in ogni caso prima dell'inizio del servizio.

ART. 25. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, “Misure interne di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze, come risulta dal Documento di Valutazione dei rischi da interferenze allegato sub 4 al presente atto.

ART. 26. RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Qualora la Ditta aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

ART. 27. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo a favore della Ditta aggiudicataria verrà liquidato con cadenza mensile posticipata, previa presentazione di regolare fattura.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico con le modalità previste dalla normativa vigente e dovranno contenere in particolare il codice C.I.G., tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN) ed il codice ufficio UFSXYW.
3. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo sarà decurtato della ritenuta dello 0,50%; tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC.
4. Dal pagamento del corrispettivo sarà altresì detratto l'importo delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico della Ditta.
5. In caso di contestazioni sull'importo fatturato, i termini previsti per il pagamento verranno sospesi fino alla definizione della controversia.
6. Il servizio in oggetto si configura come prestazione soggetta ad IVA commerciale; verrà pertanto applicata nel tempo la relativa normativa vigente.
7. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla legge 136/2010.

ART. 28. REVISIONE DEI PREZZI

1. Per i primi 12 mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere assoggettati ad alcuna revisione.
2. Successivamente la Ditta potrà richiedere la revisione dei prezzi, ai sensi di legge, sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (indice FoI che evidenzia la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello della revisione).
3. In caso di rinnovo l'adeguamento del prezzo potrà essere accordato a partire dal mese di settembre del secondo anno.

ART. 29. SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 30. CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammessa la cessione del contratto, a pena la nullità dello stesso.

TITOLO V. PENALITA' E CONTENZIOSO

ART. 31. GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' E PENALI

1. La Ditta, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello stesso e alle normative vigenti.
2. Nel caso non vi sia corrispondenza del servizio prestato a quanto richiesto dal presente capitolato, il Comune provvederà all'applicazione delle seguenti penali, che hanno valore sanzionatorio e non risarcitorio, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso dei danni subiti:
 - a. una penale di € 100,00.= (euro cento/00) per le infrazioni di lieve entità quali:
 - ⇒ ritardi negli orari previsti, non dovuti a cause di forza maggiore, superiori ai 15 minuti;
 - ⇒ l'imperfetta manutenzione delle macchine;
 - ⇒ lievi variazioni di percorso, non dovute a cause di forza maggiore, non autorizzate.
 - b. una penale di € 200,00.= (euro duecento/00) per le infrazioni di entità media quali:
 - ⇒ comportamenti non consoni verso i fruitori del servizio, ed altri operatori eventualmente coinvolti;
 - ⇒ mancato controllo degli elenchi degli alunni autorizzati al trasporto;
 - ⇒ non attenersi in modo puntuale alle indicazioni date dall'Amministrazione Comunale.
 - c. una penale di € 500,00.= (euro cinquecento/00), oltre al rimborso del costo del mezzo sostitutivo, per la seguente infrazione:
 - ⇒ mancato servizio giornaliero anche di un solo automezzo.
3. La contestazione delle inadempienze verrà formulata dal Comune a mezzo PEC (o altra forma legale di comunicazione); la Ditta potrà produrre, sempre per iscritto, le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà all'applicazione delle penali previste, anche mediante trattenute da quanto dovuto per il servizio.
4. Alle suddette penali vanno aggiunti gli eventuali rimborsi che il Comune è tenuto ad effettuare agli utenti per responsabilità della Ditta.
5. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate, nel caso in cui i danni provocati dalla Ditta risultino superiori.

ART. 32. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

1. Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Pordenone. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

TITOLO VI. ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 33. RECESSO DEL COMUNE

1. Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

2. Il Comune ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.
3. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

ART. 34. RECESSO DELLA DITTA

1. In caso di recesso dal contratto da parte della Ditta, non giustificato da cause di forza maggiore, il Comune quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune stesso.
2. In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

ART. 35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'inadempimento da parte della Ditta degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. qualora il Comune dichiari alla Ditta di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:
 - a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 - b. il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, anche successivamente alla stipula del contratto;
 - c. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
 - d. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e. reiterato utilizzo di mezzi non corrispondenti a quanto indicato in sede di gara;
 - f. reiterate interruzioni o sospensioni o ritardi del servizio, non dipendente da cause di forza maggiore;
 - g. reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali, oggetto di applicazioni di penali;
 - h. violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune approvato con deliberazione giunta n. 9 del 20/01/2014;
 - i. venir meno della validità e/o efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 25 del presente capitolato;
 - j. venir meno della validità e/o efficacia e/o mancata integrazione della garanzia di cui all'art. 23 del presente capitolato.
3. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante PEC (o altra forma legale di comunicazione).
4. In caso di risoluzione del contratto la Ditta si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi allo svolgimento del servizio.
5. È salva la facoltà del Comune di affidare la continuazione del servizio ad altre ditte, anche mediante la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo alla Ditta, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, il Comune si riverrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore del Comune.

TITOLO VII. NORME FINALI

ART. 36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi della normativa vigente, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa la Ditta quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato; la Ditta accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.
2. In particolare la Ditta si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per finalità estranee al corretto svolgimento del servizio stesso.

ART. 37. DOMICILIO LEGALE DEI CONTRAENTI

1. Il Comune di Chions ha domicilio presso la propria sede legale sita in via Vittorio Veneto 11, a Villotta di Chions(Pordenone).
2. La Ditta elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la residenza municipale.

ART. 38. ALLEGATI

1. Sono allegati al presente capitolato e ne fanno parte integrante:
 - Allegato 1: Piano dei percorsi.
 - Allegato 2: Regolamento per il servizio di trasporto scolastico.
 - Allegato 3: Codice di comportamento del comune di Chions.
 - Allegato 4: Documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).